28-GIU-2023
da pag. 38 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Le decorrenze delle principali misure del dl Lavoro, su cui la camera ha votato la fiducia

06901 06901

Arriva il nuovo taglio al cuneo

Da sabato aumenta lo sgravio sui redditi fino a 2.692 €

DI DANIELE CIRIOLI

Da sabato taglio contributivo più pesante per ridurre il cuneo ai lavoratori dipendenti. Infatti, l'art. 39, comma 1, del decreto Calderone (sul cui ddl di conversione si è votata ieri la fiducia alla camera), stabilisce che, da luglio a dicembre, la misura dell'esonero aumenti del 4%, ossia alla misura del 7% se la retribuzione mensile non supera 1.923 euro e del 6% se è superiore e fino a 2.692 euro.

L'agenda del dl lavoro. La conversione del dl 48/2023 renderà operative varie novità, alcune immediatamente e altre a prestabilite decorrenze, talvolta anche in via temporanea (si veda tabella). Per esempio, il miglioramento delle tutele Inail nel settore istruzione sarà operativo da settembre e solo per l'anno scolastico e accademico 2023/2024.

Più sgravi per ridurre il cuneo. Da sabato, come detto, salirà la misura dell'incentivo che ha fatto esordio nell'anno 2022 e che è stato prorogato a quest'anno dalla legge bilancio 2023. Il dl 48/2023, in particolare, prevede che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l'esonero sia incrementato del 4% Pertanto, mentre per i periodi di paga da gennaio a giugno è riconosciuto in misura del:

- 3% se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili;
- 2% se supera 1.923 ma non 2.692 euro;

per i periodi di paga dal luglio a dicembre 2023 sarà riconosciuto in misura:

- 7% se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili;
- 6% se supera 1.923 ma non 2.692 euro.

Campo di applicazione. Hanno diritto al bonus tutti i dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, inclusi i rapporti di apprendistato e con l'unica eccezione dei domestici. Il bonus spetta a una sola condizione: il rispetto del limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro (limite valido anche nell'ipotesi di rapporto a tempo parziale). Pertanto, il diritto allo sconto, mese dopo mese, è verificato dal datore di lavoro che:

- se la retribuzione del lavoratore non supera 2.692 euro applica, per quel mese, lo sconto;
- se la retribuzione mensile del lavoratore supera 2.692 euro non applica, per quel mese, lo sconto.

È possibile, dunque, trovare lo sconto riconosciuto solo in alcuni mesi e anche se, nell'anno, è superato il limite di retribuzione di 35mila euro (2.692 euro per 13).

© Riproduzione riservata

L'agenda delle novità

Supporto per la formazione e il lavoro	Operativo dal 1° settembre 2023
Reddito di cittadinanza	Operativo fino al 31 dicembre 2023
Assegno d'inclusione	Operativo dal 1° gennaio 2024
Indennità ai superstiti di studenti vittime d'infortunio	Eventi dal 1° gennaio 2018
Estensione tutela Inail al settore istruzione	Solo a.s. 2023/2024 e a.a. 2023/2024
Indennità ai superstiti di vittime d'infortunio	Incremento risorse, solo anno 2023
Estensione maggiorazione AUU al genitore vedovo	Dal 1° giugno 2023
Contratti a termine, nuove causali	Dal 1° maggio 2023
Contratti a termine, esclusione causali ai rinnovi	Dall'entrata in vigore della legge di conversione
Incentivi all'occupazione giovanile (sotto 30 anni)	Assunzioni da giugno a dicembre 2023
Incentivi all'occupazione di disabili (Terzo settore)	Assunzioni da agosto 2022 a dicembre 2023
Proroga lavoro agile settore pubblico	Dal 1° luglio al 30 settembre 2023
Proroga lavoro agile settore privato	Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023
Incremento cuneo lavoratori dipendenti	Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023
Detassazione lavoro notturno e festivo nel turismo	Dal 1° giugno al 21 settembre 2023
Innalzamento fringe benefit a 3.000 euro	Periodo d'imposta (anno) 2023

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674